



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2011/0359(COD)

3.12.2012

PARERE

della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

destinato alla commissione giuridica

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico (COM(2011)0779 – C7-0470/2011 – 2011/0359(COD))

Relatore: Jürgen Creutzmann

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La crisi finanziaria del 2008 ha sollevato dubbi sul corretto funzionamento del regime europeo di audit, specie con riferimento agli enti di pubblico interesse. Le carenze nel settore bancario sono chiaramente da imputare a insufficiente vigilanza ed a inadeguate garanzie regolamentari, ma si sono levate anche voci per migliorare i sistemi legali di audit onde rafforzare la tutela degli investitori nel quadro della pubblicazione dei bilanci da parte delle imprese. Si può discutere se e in che misura regole di audit migliori avrebbero potuto scongiurare la crisi, ma indubbiamente un più solido processo di revisione contabile e un mercato dell'audit più dinamico rappresentano un certo grado di valore aggiunto. Il relatore saluta pertanto con favore la proposta della Commissione.

Il progetto di parere verte sul miglioramento della qualità dell'audit, sull'indipendenza dell'auditor e sulla protezione degli investitori. Merita in particolare di essere sottolineato il rapporto fra auditor dell'ente sottoposto a revisione e il comitato (rafforzato) per il controllo interno e per la revisione contabile (*audit committee*), che rappresenta gli investitori. Il relatore non entra nel merito del dibattito se il regolamento non debba piuttosto essere integrato nella direttiva vigente; sottolinea tuttavia le interfacce con il governo societario, che potrebbero giustificare un approccio più flessibile che lasci agli Stati membri il margine necessario per adattare le norme ai rispettivi quadri normativi nazionali.

L'analisi mostra che il mercato dell'audit è altamente concentrato, al punto che in alcuni Stati membri la scelta risulta ridotta in forza del dominio di mercato esercitato da una o due grandi società di revisione. Il relatore è scettico quanto alla possibilità che la proposta della Commissione possa effettivamente cambiare l'attuale situazione di mercato e spezzare gli attuali oligopoli. Questo obiettivo può essere raggiunto solo con drastici interventi sul mercato, la cui opportunità è tutta da dimostrare. Inoltre alcune delle misure proposte potrebbero di fatto portare a un'ulteriore concentrazione di mercato, donde la necessità di soppesarle attentamente.

Il relatore sostiene misure per accrescere la qualità degli audit e per rafforzare l'indipendenza degli auditor. Sottolinea peraltro la necessità che ogni intervento sia proporzionato in rapporto ai fini. Per tali motivi il relatore propone di riconsiderare o almeno adattare gli interventi di mercato più profondi che vengono proposti, ossia una limitazione dei servizi finanziari correlati all'audit e la nozione di rotazione esterna obbligatoria. Se quest'ultima ha i suoi pregi – ad esempio una maggiore indipendenza dell'auditor – nella forma proposta comporta il rischio di un'ulteriore concentrazione del mercato, di una ridotta gamma di scelta delle società di revisione e di un abbassamento della qualità degli audit nei primi anni successivi alla rotazione. Il relatore propone pertanto di allungare la durata massima delle nomine.

Il relatore propone inoltre di rafforzare notevolmente la posizione *dell'audit committee*. Innanzitutto, occorre espletare ogni sette anni una procedura di pubblico appalto per la selezione dell'auditor, il che permetterebbe a tutti i revisori/società di revisione interessati di offrire i propri servizi rendendo in tal modo il processo di selezione più trasparente e dando all'*audit committee* una più ampia gamma di scelta con la possibilità di selezionare l'impresa più qualificata. Durante l'intero processo di selezione, l'*audit committee* rappresenterebbe il soggetto auditato e condurrebbe le trattative. La posizione degli investitori ne uscirebbe

rafforzata in quanto tutti i servizi correlati all'audit sarebbero sottoposti alla previa approvazione dell'*audit committee*, con conseguenti minori rischi per l'indipendenza dell'auditor.

La relazione aggiuntiva per l'*audit committee* e l'organo di controllo riscuote l'esplicita approvazione del relatore, in quanto assicura una maggiore quantità di informazioni e rappresenta il modo migliore per trattare gli aspetti critici, come l'applicazione del principio della continuità aziendale (*going concern*), le debolezze nei sistemi di controllo interno e i casi di mancata conformità alle norme. Nella relazione aggiuntiva occorre considerare in dettaglio la qualità del rendiconto di esercizio predisposto dalla direzione. Per questo motivo il relatore propone di trasferire un certo numero di punti dalla relazione (pubblica) di audit alla relazione aggiuntiva, in quanto il miglior modo di servire gli interessi degli investitori è di dare maggiori informazioni agli organi che li rappresentano e che hanno la necessaria conoscenza dell'ente auditato, e non di mettere tali informazioni a disposizione del pubblico, che non conosce l'ente in questione.

In linea di principio si può considerare la possibilità di limitare i servizi prestati all'ente auditato in aggiunta alla revisione legale, in quanto potrebbero minacciare l'indipendenza dell'auditor nel caso in cui gli onorari aggiuntivi fossero fuori proporzione rispetto agli onorari dell'audit. Tuttavia, alcuni dei servizi menzionati sono strettamente legati all'attività di revisione e possono essere forniti più efficientemente – o esclusivamente – dagli auditor. Sarebbe dunque eccessivo fissare per gli onorari della società di revisione un limite arbitrario e non adattabile alla situazione concreta o alla complessità dell'ente. Il relatore propone dal canto suo di vietare i servizi diversi dall'audit e di menzionare esplicitamente i servizi correlati all'audit e gli altri servizi di *assurance*, con la previa approvazione dell'*audit committee*. Inoltre l'auditor ha l'obbligo di evitare situazioni che rappresentino un rischio per la sua indipendenza e di adottare opportune garanzie. Al fine di permettere la prestazione futura di nuovi servizi, gli elenchi relativi ai servizi vietati e ai servizi consentiti non devono essere elenchi chiusi.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1 **Proposta di regolamento** **Considerando 8**

Testo della Commissione

(8) Un'organizzazione interna adeguata dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile contribuisce a evitare qualunque rischio per la loro indipendenza. Pertanto, è opportuno che titolari o azionisti di un'impresa di revisione contabile, alla pari

Emendamento

(8) Un'organizzazione interna adeguata dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile contribuisce a evitare qualunque rischio per la loro indipendenza. Pertanto, è opportuno che titolari o azionisti di un'impresa di revisione contabile, alla pari

di coloro che dirigono la stessa, non intervengano nell'esecuzione di una revisione legale dei conti in nessun modo che possa compromettere l'indipendenza e l'obiettività del revisore legale che effettua la revisione per conto dell'impresa di revisione contabile. Inoltre, occorre che revisori legali e imprese di revisione contabile definiscano, all'interno delle rispettive organizzazioni, politiche e procedure interne adeguate rivolte ai dipendenti e altri soggetti coinvolti nell'attività di revisione legale dei conti per garantire la conformità agli obblighi fissati per legge. Oltre a garantire la qualità, l'integrità e l'accuratezza della revisione legale, è opportuno che tali politiche e procedure siano volte a evitare e fronteggiare qualunque rischio che potrebbe compromettere l'indipendenza. Occorre che le suddette politiche e procedure siano proporzionate rispetto alle dimensioni e alla complessità dell'attività di un revisore legale o di un'impresa di revisione contabile.

di coloro che dirigono la stessa, non intervengano nell'esecuzione di una revisione legale dei conti in nessun modo che possa compromettere l'indipendenza e l'obiettività del revisore legale che effettua la revisione per conto dell'impresa di revisione contabile. Inoltre, occorre che revisori legali e imprese di revisione contabile definiscano, all'interno delle rispettive organizzazioni, politiche e procedure interne adeguate rivolte ai dipendenti e altri soggetti coinvolti nell'attività di revisione legale dei conti per garantire la conformità agli obblighi fissati per legge. Oltre a garantire la qualità, l'integrità e l'accuratezza della revisione legale, è opportuno che tali politiche e procedure siano volte a evitare e fronteggiare qualunque rischio che potrebbe compromettere l'indipendenza. Occorre che le suddette politiche e procedure siano proporzionate rispetto alle dimensioni e alla complessità dell'attività di un revisore legale o di un'impresa di revisione contabile *e degli enti sottoposti a revisione.*

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) La prestazione di servizi diversi dalla revisione legale agli enti sottoposti a revisione da parte di revisori contabili, imprese di revisione contabile o membri delle rispettive reti potrebbe compromettere l'indipendenza di questi ultimi. Pertanto, è appropriato imporre al revisore legale, all'impresa di revisione contabile o ai membri delle rispettive reti di non fornire servizi diversi dalla revisione agli enti sottoposti a revisione. La prestazione di servizi diversi dalla revisione a una società da parte di

Emendamento

(11) La prestazione di servizi diversi dalla revisione legale agli enti sottoposti a revisione da parte di revisori contabili, imprese di revisione contabile o membri delle rispettive reti potrebbe compromettere l'indipendenza di questi ultimi. Pertanto, è appropriato imporre al revisore legale, all'impresa di revisione contabile o ai membri delle rispettive reti di non fornire servizi diversi dalla revisione agli enti sottoposti a revisione. La prestazione di servizi diversi dalla revisione a una società da parte di

un'impresa di revisione contabile impedirebbe a quest'ultima di effettuare la revisione legale dei conti della società in questione, con conseguente riduzione delle imprese di revisione contabile disponibili, in particolare sul mercato altamente concentrato dei servizi di revisione offerti a grandi enti di interesse pubblico. Di conseguenza, per garantire che vi *siano* un numero minimo di imprese di revisione contabile in grado di fornire servizi di revisione a grandi enti di interesse pubblico, è opportuno richiedere alle grandi imprese di revisione contabile di incentrare la propria attività professionale sull'esecuzione della revisione legale dei conti **e non consentire a queste ultime di** prestare ulteriori servizi che esulano **dalla medesima** funzione, quali servizi di consulenza.

un'impresa di revisione contabile impedirebbe a quest'ultima di effettuare la revisione legale dei conti della società in questione, con conseguente riduzione delle imprese di revisione contabile disponibili, in particolare sul mercato altamente concentrato dei servizi di revisione offerti a grandi enti di interesse pubblico. Di conseguenza, per garantire che vi *sia* un numero minimo di imprese di revisione contabile in grado di fornire servizi di revisione a grandi enti di interesse pubblico, è opportuno richiedere alle grandi imprese di revisione contabile di incentrare la propria attività professionale sull'esecuzione della revisione legale dei conti **senza** prestare ulteriori servizi che esulano **da questa** funzione, quali **i** servizi di consulenza, **oppure di associarsi con altre imprese di revisione per effettuare audit congiunti nel caso in cui desiderino espandere la propria attività.**

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Al termine della revisione legale dei conti viene fornito un giudizio sul fatto se il bilancio degli enti sottoposti a revisione presenti un quadro fedele. Le parti in causa potrebbero tuttavia non conoscere i limiti di una revisione contabile (significatività, tecniche di campionamento, ruolo del revisore nell'individuazione della frode e responsabilità dei dirigenti), il che potrebbe creare un divario di aspettative. Al fine di ridurre il suddetto divario, è importante definire con maggiore chiarezza il campo di applicazione della revisione legale.

Emendamento

(15) Al termine della revisione legale dei conti viene fornito un giudizio sul fatto se il bilancio degli enti sottoposti a revisione presenti un quadro fedele. Le parti in causa potrebbero tuttavia non conoscere i limiti di una revisione contabile (significatività, tecniche di campionamento, ruolo del revisore nell'individuazione della frode e responsabilità dei dirigenti), il che potrebbe creare un divario di aspettative. Al fine di ridurre il suddetto divario, è importante definire con maggiore chiarezza il campo di applicazione della revisione legale **senza distogliere l'attenzione dei portatori di interesse dal contenuto effettivo del giudizio.**

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Se la principale responsabilità di fornire informazioni finanziarie compete ai dirigenti delle società sottoposte a revisione contabile, i revisori dal canto loro potrebbero avere il ruolo di chiedere attivamente conto ai dirigenti del loro operato ponendosi dal punto di vista dell'utilizzatore. Per incrementare la qualità della revisione, è pertanto importante che venga rafforzato lo scetticismo professionale esercitato dai revisori nei confronti dell'ente sottoposto a revisione. Occorre che i revisori riconoscano la possibilità che si verifichi un'inesattezza rilevante attribuibile a frode o errore, nonostante l'onestà e l'integrità dimostrata in passato dalla direzione dell'ente sottoposto a revisione. È necessario che la garanzia della qualità di una revisione sia il principale criterio per organizzare l'attività di revisione e stanziare le risorse necessarie all'esecuzione della stessa. L'integrità del revisore legale, dell'impresa di revisione contabile e del loro personale è essenziale per garantire la fiducia del pubblico nelle revisioni legali dei conti e nei mercati finanziari. Pertanto, è necessario gestire in modo appropriato qualsiasi incidente che potrebbe avere gravi ripercussioni sull'integrità delle revisioni legali. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile sono tenuti a documentare debitamente l'attività di revisione.

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) I risultati della revisione legale dei

AD\920027IT.doc

Emendamento

(Non concerne la versione italiana.)

Emendamento

(19) I risultati della revisione legale dei

PE496.380v02-00

conti devono essere presentati alle parti in causa nella relazione di revisione. Per incrementare la fiducia delle parti in causa nel bilancio dell'ente sottoposto a revisione, è di particolare importanza che la relazione di revisione abbia basi solide e sia motivata, e il contenuto della stessa dovrebbe includere informazioni aggiuntive in merito alla revisione effettuata. Più nello specifico, occorre che la relazione di revisione includa sufficienti informazioni *sulla* metodologia utilizzata nel corso della revisione, *in particolare quante voci dello stato patrimoniale sono state verificate direttamente e quante sono state basate su prove di sistema e di conformità, i livelli di significatività applicati all'esecuzione della revisione, le principali aree di rischio di inesattezze rilevanti nel bilancio annuale e consolidato*, se la revisione legale dei conti era concepita in modo da rilevare frodi e, nel caso di giudizio con rilievi, giudizio negativo o dichiarazione di rifiuto di emettere un giudizio, le motivazioni alla base di tale decisione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) La qualità della revisione legale dei conti dell'ente sottoposto a revisione risulterebbe essere sostanzialmente migliore in presenza di una maggiore comunicazione tra il revisore legale o l'impresa di revisione contabile da un lato, e il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile dall'altro. Accanto a un dialogo regolare in fase di esecuzione della revisione, è importante che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile presenti al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile una relazione

conti devono essere presentati alle parti in causa nella relazione di revisione. Per incrementare la fiducia delle parti in causa nel bilancio dell'ente sottoposto a revisione, è di particolare importanza che la relazione di revisione abbia basi solide e sia motivata, e il contenuto della stessa dovrebbe includere informazioni aggiuntive *sul soggetto auditato* in merito alla revisione effettuata. Più nello specifico, occorre che la relazione di revisione includa sufficienti informazioni *che indichino la* metodologia utilizzata nel corso della revisione, *gli aspetti del bilancio che sono di importanza fondamentale per la comprensione da parte dell'utilizzatore*, se la revisione legale dei conti era concepita in modo da rilevare frodi e, nel caso di giudizio con rilievi, giudizio negativo o dichiarazione di rifiuto di emettere un giudizio, le motivazioni alla base di tale decisione.

Emendamento

(20) La qualità della revisione legale dei conti dell'ente sottoposto a revisione risulterebbe essere sostanzialmente migliore in presenza di una maggiore comunicazione tra il revisore legale o l'impresa di revisione contabile da un lato, e il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile dall'altro. *Si favorirebbe in tal modo una maggiore trasparenza e responsabilità e una più solida deontologia professionale.* Accanto a un dialogo regolare in fase di esecuzione della revisione, è importante che il revisore

aggiuntiva e maggiormente dettagliata sui risultati della revisione legale dei conti. **È possibile rendere disponibili** tali relazioni supplementari e maggiormente dettagliate alle autorità di vigilanza degli enti di interesse pubblico, **ma** non al pubblico.

legale o l'impresa di revisione contabile presenti al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile una relazione aggiuntiva e maggiormente dettagliata sui risultati della revisione legale dei conti. Tali relazioni supplementari e maggiormente dettagliate **devono poter essere rese disponibili** alle autorità di vigilanza degli enti di interesse pubblico **e se possibile, se non riguardano segreti aziendali dell'ente soggetto ad audit**, al pubblico.

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione

(23) I comitati per il controllo interno e per la revisione contabile, o gli organi che svolgono una funzione equivalente in seno all'ente sottoposto a revisione, ricoprono un ruolo chiave nel contribuire a revisioni legali dei conti di elevata qualità. È di primaria importanza rafforzare l'indipendenza e la competenza tecnica del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile prevedendo che la maggioranza dei suoi membri sia indipendente e che almeno un membro dello stesso abbia maturato esperienza e presenti una conoscenza approfondita delle revisioni e un altro delle revisioni e/o della contabilità. La raccomandazione della Commissione, del 15 febbraio 2005, sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza definisce le modalità di istituzione e di funzionamento dei comitati per il controllo interno e per la revisione contabile. Considerando tuttavia la dimensione dei consigli nelle società con una ridotta capitalizzazione di mercato e negli enti di interesse pubblico di piccole e

Emendamento

(23) I comitati per il controllo interno e per la revisione contabile o gli organi che svolgono una funzione equivalente in seno all'ente sottoposto a revisione ricoprono un ruolo chiave nel contribuire a revisioni legali dei conti di elevata qualità. È di primaria importanza rafforzare l'indipendenza e la competenza tecnica del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile prevedendo che la maggioranza dei suoi membri sia indipendente e che almeno un membro dello stesso abbia maturato esperienza e presenti una conoscenza approfondita delle revisioni e un altro delle revisioni e/o della contabilità. ***I membri del comitato per il controllo interno e la revisione contabile devono partecipare a programmi che permettano loro di acquisire un livello di conoscenze tecnologiche adeguato ai compiti da assolvere.*** La raccomandazione della Commissione, del 15 febbraio 2005, sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza definisce le modalità di istituzione e di

medie dimensioni, è opportuno che le funzioni assegnate al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile per i suddetti enti, o a un organo che svolge funzioni equivalenti in seno all'ente sottoposto a revisione, possano essere assolte in toto dall'organo di amministrazione o di controllo. Occorre che gli enti di interesse pubblico nella forma di OICVM o fondi di investimento alternativi siano anch'essi esentati dall'obbligo di istituire un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile. Una tale esenzione tiene conto del fatto che, qualora tali fondi funzionino semplicemente al fine di mettere in comune il patrimonio, il ricorso a un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile non è opportuno. Gli OICVM, i fondi di investimento alternativi e le loro società di gestione operano in un contesto normativo rigidamente definito e sono soggetti a meccanismi di gestione specifici, quali i controlli esercitati dal depositario.

funzionamento dei comitati per il controllo interno e per la revisione contabile. Considerando tuttavia la dimensione dei consigli nelle società con una ridotta capitalizzazione di mercato e negli enti di interesse pubblico di piccole e medie dimensioni, è opportuno che le funzioni assegnate al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile per i suddetti enti, o a un organo che svolge funzioni equivalenti in seno all'ente sottoposto a revisione, possano essere assolte in toto dall'organo di amministrazione o di controllo. Occorre che gli enti di interesse pubblico nella forma di OICVM o fondi di investimento alternativi siano anch'essi esentati dall'obbligo di istituire un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile. Una tale esenzione tiene conto del fatto che, qualora tali fondi funzionino semplicemente al fine di mettere in comune il patrimonio, il ricorso a un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile non è opportuno. Gli OICVM, i fondi di investimento alternativi e le loro società di gestione operano in un contesto normativo rigidamente definito e sono soggetti a meccanismi di gestione specifici, quali i controlli esercitati dal depositario.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

(24) È altresì importante rafforzare il ruolo del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile nella scelta di un nuovo revisore legale o impresa di revisione contabile, per consentire all'assemblea generale degli azionisti o dei membri dell'ente sottoposto a revisione di prendere una decisione maggiormente ponderata.

Emendamento

(24) È altresì importante rafforzare il ruolo del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile nella scelta di un nuovo revisore legale o impresa di revisione contabile, per consentire all'assemblea generale degli azionisti o dei membri dell'ente sottoposto a revisione di prendere una decisione maggiormente ponderata.

Pertanto, nell'avanzare una proposta all'assemblea generale, il consiglio è tenuto a spiegare se ha seguito la raccomandazione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile e, nel caso non lo abbia fatto, motivare la propria decisione. È opportuno che la raccomandazione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile contenga quanto meno due possibili alternative per l'incarico di revisione e una preferenza debitamente giustificata per una delle due, in modo da consentire all'assemblea generale di avere facoltà di scelta. Per fornire una giustificazione veritiera e corretta nella propria raccomandazione, occorre che il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile utilizzi i risultati di una procedura di **selezione** obbligatoria disposta dall'ente sottoposto a revisione, sotto la responsabilità del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile stesso. Per mezzo della suddetta procedura **di selezione**, l'ente sottoposto a revisione **invita i revisori legali o le imprese di revisione contabile, comprese quelli di minori dimensioni, ad avanzare delle** proposte relativamente all'incarico di revisione. È necessario che i documenti di gara contengano criteri di selezione trasparenti e non discriminatori da impiegare per la valutazione delle proposte. Considerando tuttavia che **una tale** procedura di **selezione** implicherebbe costi eccessivamente elevati per le società con una ridotta capitalizzazione di mercato o per gli enti di interesse pubblico di piccole o medie dimensioni, è appropriato esentare tali enti dal suddetto obbligo.

nonché per accrescere la trasparenza della procedura di selezione e la responsabilità nei confronti degli azionisti. Pertanto, nell'avanzare una proposta all'assemblea generale, il consiglio è tenuto a spiegare se ha seguito la raccomandazione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile e, nel caso non lo abbia fatto, motivare la propria decisione. **Se propone di rinnovare l'incarico di revisione ricorrendo a una procedura di gara, deve anche fornirne le motivazioni.** È opportuno che la raccomandazione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile contenga quanto meno due possibili alternative per l'incarico di revisione, **una valutazione completa delle due proposte** e una preferenza debitamente giustificata per una delle due, in modo da consentire all'assemblea generale di avere facoltà di scelta. Per fornire una giustificazione veritiera e corretta nella propria raccomandazione, occorre che il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile utilizzi i risultati di una procedura di **gara** obbligatoria disposta dall'ente sottoposto a revisione, sotto la responsabilità del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile stesso. Per mezzo della suddetta procedura, l'ente sottoposto a revisione **dovrà pubblicare un bando rivolto ai revisori o alle imprese di revisione per la presentazione di** proposte relativamente all'incarico di revisione. È necessario che i documenti di gara contengano criteri di selezione trasparenti e non discriminatori da impiegare per la valutazione delle proposte. Considerando tuttavia che **la** procedura di **gara** implicherebbe costi eccessivamente elevati per le società con una ridotta capitalizzazione di mercato o per gli enti di interesse pubblico di piccole o medie dimensioni, è appropriato esentare tali enti dal suddetto obbligo.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Per scongiurare il rischio di familiarità e rafforzare, in tal modo, l'indipendenza di revisori e imprese di revisione contabile, è importante stabilire una durata massima dell'incarico di revisione applicabile a un revisore legale o un'impresa di revisione contabile per un determinato ente sottoposto a revisione. È necessario stabilire un meccanismo di rotazione graduale appropriato per il personale di direzione con più anni di esperienza coinvolto nella revisione legale, compresi i responsabili della revisione legale per conto di un'impresa di revisione. **È altresì importante prevedere un periodo di tempo appropriato entro il quale non sarà consentito a tale revisore legale o impresa di revisione contabile di effettuare la revisione legale dei conti del medesimo ente. Per garantire una transizione agevole, il revisore uscente è tenuto a fornire al revisore entrante un fascicolo di passaggio contenente le informazioni pertinenti.**

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 33

Testo della Commissione

(33) Il mercato dei servizi di revisione legale dei conti destinati agli enti di interesse pubblico evolve nel tempo. È pertanto necessario che **le autorità competenti** prestino attenzione agli sviluppi nel mercato, in particolare in presenza di una scelta limitata del revisore e di eventuali rischi derivanti da un'elevata

Emendamento

(27) Per scongiurare il rischio di familiarità e rafforzare, in tal modo, l'indipendenza di revisori e imprese di revisione contabile, è importante stabilire una durata massima dell'incarico di revisione applicabile a un revisore legale o un'impresa di revisione contabile per un determinato ente sottoposto a revisione. **Inoltre, è opportuno documentare adeguatamente e con periodicità regolare l'effettuazione di una valutazione completa, trasparente e indipendente sulla qualità dell'audit. Tale valutazione deve essere assunta a base della selezione del revisore operata dall'assemblea generale in esito a una procedura di gara almeno ogni sette anni.** È altresì necessario stabilire un meccanismo di rotazione graduale appropriato per il personale di direzione con più anni di esperienza coinvolto nella revisione legale, compresi i responsabili della revisione legale per conto di un'impresa di revisione.

Emendamento

(33) Il mercato dei servizi di revisione legale dei conti destinati agli enti di interesse pubblico evolve nel tempo. È pertanto necessario che **gli Stati membri** prestino attenzione agli sviluppi nel mercato, in particolare in presenza di una scelta limitata del revisore e di eventuali rischi derivanti da un'elevata

concentrazione del mercato.

concentrazione del mercato.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 43

Testo della Commissione

(43) Per tenere conto degli sviluppi nel settore e nel mercato della revisione contabile, occorre conferire alla Commissione il potere di definire requisiti tecnici riguardanti ***il contenuto del fascicolo di passaggio che il nuovo revisore dovrà ricevere e*** l'istituzione di un certificato di qualità europeo per i revisori contabili che effettuano revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico.

Emendamento

(43) Per tenere conto degli sviluppi nel settore e nel mercato della revisione contabile, occorre conferire alla Commissione il potere di definire requisiti tecnici riguardanti l'istituzione di un certificato di qualità europeo per i revisori contabili che effettuano revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 5

Testo della Commissione

Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile adotta tutte le misure necessarie per garantire che ***l'esecuzione di una revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, esistente o potenziale, o relazione commerciale o di altro genere riguardante il revisore legale o l'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti e, laddove appropriato, la sua rete, i suoi dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o all'impresa di revisione contabile da un legame di controllo.***

Emendamento

Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile adotta tutte le misure necessarie per garantire che ***l'indipendenza del revisore o dell'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti non sia compromessa da rapporti finanziari, personali, commerciali, di lavoro o di altro genere implicanti il revisore legale, l'impresa di revisione legale, la sua rete e le sue affiliate o qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l'esito della revisione legale dei conti.***

Motivazione

La formulazione proposta riflette meglio il tipo di rapporti fra revisore legale/impresa di revisione ed ente auditato e tratta in modo più completo i potenziali rischi per l'indipendenza. Si tratta anche di allinearsi maggiormente agli attuali standard deontologici e di garantire pari condizioni competitive sul piano internazionale.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) un revisore legale o un'impresa di revisione contabile adotta disposizioni organizzative e amministrative opportune ed efficaci per prevenire, identificare, eliminare o gestire e **rendere pubblici** eventuali rischi per l'indipendenza di cui all'articolo 11, paragrafo 2;

Emendamento

e) un revisore legale o un'impresa di revisione contabile adotta disposizioni organizzative e amministrative opportune ed efficaci per prevenire, identificare, eliminare o gestire e **comunicare al comitato per il controllo interno e la revisione contabile dell'ente sottoposto a revisione** eventuali rischi per l'indipendenza di cui all'articolo 11, paragrafo 2;

Motivazione

Occorre chiarire che in tali casi è il comitato per il controllo interno e la revisione contabile dell'ente sottoposto a revisione a dover essere informato.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le persone o le imprese di cui al paragrafo 2 non sollecitano o accettano **denaro, regali** o favori **da chiunque presenti una relazione contrattuale con il revisore legale o l'impresa di revisione contabile.**

Emendamento

4. Le persone o le imprese di cui al paragrafo 2 non sollecitano o accettano **doni** o favori **dall'ente sottoposto a revisione, salvo che un soggetto terzo ragionevole e informato non consideri il loro valore insignificante.**

Motivazione

La definizione di doni o favori comprende evidentemente le regalie sotto forma di denaro, donde l'opportunità di sopprimere quest'ultimo elemento. Inoltre, la proposta mira a rendere

l'auditor o la società di revisione maggiormente indipendente dall'ente auditato, e per questo motivo l'estensione della norma ai rapporti con i soggetti terzi appare una misura sproporzionata e priva di valore aggiunto. Doni o favori di trascurabile entità non possono ragionevolmente essere considerati tali da influenzare l'audit, e vanno perciò esclusi.

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico può fornire all'ente sottoposto a revisione, alla sua impresa madre e alle sue imprese controllate **la** revisione legale dei conti e servizi **finanziari correlati alla revisione**.

Nel caso in cui il revisore legale appartenga a una rete, un membro di tale rete può fornire all'ente sottoposto a revisione, alla sua impresa madre e alle sue imprese controllate all'interno dell'Unione servizi di revisione legale dei conti **o** servizi finanziari **correlati alla** revisione.

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – alinea

Emendamento

1. Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico può fornire all'ente sottoposto a revisione, alla sua impresa madre e alle sue imprese controllate, **oltre a servizi correlati alla** revisione legale dei conti, **altri servizi soggetti a previa approvazione da parte del comitato per il controllo interno e la revisione contabile, a condizione che tali servizi non rappresentino una minaccia per l'indipendenza che non sia possibile ridurre a livelli accettabili grazie all'applicazione di garanzie.**

Nel caso in cui il revisore legale appartenga a una rete, un membro di tale rete può fornire all'ente sottoposto a revisione, alla sua impresa madre e alle sue imprese controllate all'interno dell'Unione, **oltre a** servizi di revisione legale dei conti, **altri** servizi finanziari **soggetti a previa approvazione del comitato per il controllo interno e la revisione contabile, a condizione che tali servizi non rappresentino una minaccia per l'indipendenza che non sia possibile ridurre a livelli accettabili grazie all'applicazione di garanzie.**

Testo della Commissione

2. Ai fini del presente articolo, per servizi **finanziari** correlati alla revisione si intendono:

Emendamento

2. Ai fini del presente articolo, per servizi correlati alla revisione **e altri servizi di assurance** si intendono **in particolare**:

Motivazione

L'elenco modificato non è esaustivo ma solo indicativo. Potranno pertanto essere forniti altri servizi, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) fornire certificazione della conformità agli obblighi fiscali **se tale attestazione è richiesta dalla legislazione nazionale**;

Emendamento

e) fornire certificazione della conformità agli obblighi fiscali, **predisposizione di dichiarazioni fiscali, consulenza su imposte indirette, ritenute in busta paga, prezzi di trasferimento, dazi doganali e interventi di sostegno pubblico, assistenza in caso di ispezioni e accertamenti tributari**;

Motivazione

Gli auditor dispongono delle competenze necessarie per rilasciare certificazioni di assolto obbligo fiscale. Questo servizio, particolarmente importante per i piccoli enti di interesse pubblico, deve essere sempre ammesso, indipendentemente dal fatto che la certificazione sia o no richiesta per legge.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) effettuare l'audit di sistemi tecnologici, di procedure di controllo interno e di gestione del rischio in relazione alla preparazione e/o al controllo dei dati finanziari inclusi in bilancio e prestare consulenza sui rischi;

Motivazione

Se è opportuno vietare la progettazione e implementazione di questi sistemi e metodi di controllo e di gestione del rischio, l'audit di tali sistemi deve essere ammesso perché l'auditor/società di revisione deve poter far assegnamento sull'accuratezza delle informazioni fornite tramite i sistemi in questione.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*e ter) fornire assurance
sull'implementazione e futuro sviluppo di
sistemi di elaborazione elettronica di dati;*

Motivazione

Si fa riferimento ai soli servizi di assurance e non all'implementazione vera e propria di sistemi di elaborazione dati.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*e quater) effettuare audit di regimi
pensionistici professionali e di obblighi
pensionistici;*

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) qualunque altro obbligo fissato per legge correlato all'attività di revisione e imposto dalla legislazione dell'Unione al revisore legale o impresa di revisione contabile.

f) qualunque altro obbligo fissato per legge correlato all'attività di revisione e imposto dalla legislazione dell'Unione *e/o nazionale* al revisore legale o impresa di revisione contabile.

Motivazione

Sussistono differenze nazionali in fatto di adempimenti obbligatori, di cui l'auditor o la società di revisione deve evidentemente tenere conto.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) rilasciare lettere di conforto (comfort letters) per gli investitori nel quadro dell'emissione dei titoli di un'impresa e pareri sulla congruità o perizie sui conferimenti in natura.

Motivazione

L'auditor/società di revisione di un ente sottoposto a revisione è di solito nella migliore posizione per fornire tali servizi e un conflitto di interessi appare improbabile.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico non fornisce, direttamente o indirettamente, all'ente sottoposto a revisione, alla sua impresa madre e alle sue imprese controllate servizi ***diversi dalla revisione legale.***

Nel caso in cui il revisore legale appartenga a una rete, nessun membro di tale rete fornisce all'ente sottoposto a revisione, alla sua impresa madre e alle sue imprese controllate all'interno dell'Unione servizi ***diversi dalla revisione contabile.***

Ai fini del presente articolo, ***per*** servizi ***diversi dalla revisione contabile si intendono:***

a) servizi che ***comportano un conflitto di***

3. Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico non fornisce, direttamente o indirettamente, all'ente sottoposto a revisione, alla sua impresa madre e alle sue imprese controllate servizi ***vietati.***

Nel caso in cui il revisore legale appartenga a una rete, nessun membro di tale rete fornisce all'ente sottoposto a revisione, alla sua impresa madre e alle sue imprese controllate all'interno dell'Unione servizi ***vietati.***

Ai fini del presente articolo ***sono vietati i seguenti*** servizi:

a) servizi che ***consistono nell'assunzione***

interessi in tutti i casi:

i) servizi specializzati non relativi alla revisione, consulenza fiscale, consulenza generale in materia di gestione ed altri servizi di consulenza;

ii) contabilità e preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio;

iii) progettazione e realizzazione di procedure di controllo interno e gestione del rischio relative alla preparazione e/o al controllo di informazioni finanziarie incluse nel bilancio e consulenza sui rischi;

iv) servizi di valutazione che presentano pareri sulla congruità o perizie su conferimenti in natura;

v) servizi attuariali e legali, compresa la risoluzione di controversie;

vi) progettazione e realizzazione di sistemi tecnologici di informazione finanziaria per gli enti di interesse pubblico di cui all'articolo 2, punto 13, lettera da b) a j) della direttiva 2006/43/CE;

vii) partecipazione alla revisione interna del cliente e fornitura di servizi correlati alla funzione di revisione interna;

viii) servizi di mediazione (broker) o negoziazione (dealer), consulenza di investimento o servizi di investment banking;

b) servizi che possono comportare conflitti

da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile di responsabilità gestionali, quali l'esecuzione di valutazioni o l'adozione di decisioni significative per conto dell'ente sottoposto a revisione;

b) contabilità e tenuta dei libri contabili, compresi i servizi di libro paga, e preparazione delle registrazioni contabili e di bilancio;

c) servizi attuariali e legali, compresa la risoluzione di dispute o controversie;

d) progettazione o realizzazione di sistemi tecnologici, procedure di controllo interno e gestione del rischio relative alla preparazione e/o al controllo di informazioni finanziarie incluse nel bilancio e consulenza sui rischi;

e) servizi di valutazione;

f) progettazione o realizzazione dei sistemi tecnologici di informazione finanziaria;

g) partecipazione alla revisione interna del cliente e fornitura di servizi correlati alla funzione di revisione interna;

h) servizi di mediazione (broker) o negoziazione (dealer), consulenza di investimento o servizi di investment banking, compresi i servizi di finanza aziendale che comportano la promozione, negoziazione o sottoscrizione di azioni del cliente sottoposto a revisione;

di interessi:

i) servizi che interessano le risorse umane, compresa l'assunzione di membri dell'alta direzione;

ii) fornitura di lettere di conforto per gli investitori nel quadro dell'emissione dei titoli di un'impresa;

iii) progettazione e realizzazione dei sistemi tecnologici di informazione finanziaria per gli enti di interesse pubblico di cui all'articolo 2, punto 13, lettera a) della direttiva 2006/43/CE;

iv) servizi di due diligence al venditore o all'acquirente in caso di potenziali fusioni e acquisizioni e certificazione della correttezza di un ente sottoposto a revisione alle altre parti di una transazione finanziaria o societaria.

i) servizi che interessano le risorse umane, compresa l'assunzione di membri dell'alta direzione;

j) servizi di due diligence al venditore o all'acquirente in caso di potenziali fusioni e acquisizioni e certificazione della correttezza di un ente sottoposto a revisione alle altre parti di una transazione finanziaria o societaria;

k) servizi legali e fiscali che vanno al di là della presentazione di alternative; servizi fiscali per persone fisiche che ricoprono un ruolo significativo nei rendiconti finanziari dell'ente sottoposto a revisione e nel marketing di strategie di pianificazione fiscale;

In deroga al primo e al secondo comma, i servizi di cui alla lettera b), punti iii) e iv), possono essere forniti dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile previa approvazione dell'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1.

In deroga al primo e al secondo comma, i servizi di cui alla lettera b), punti i) e ii) possono essere forniti dal revisore legale o dall'impresa di revisione previa approvazione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile di cui all'articolo 31 del presente regolamento.

**Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Quando un membro della rete a cui appartiene il revisore legale o l'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico fornisce servizi diversi dalla revisione contabile a un'impresa costituita in un paese terzo e controllata dall'ente di interesse pubblico, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile in questione valuta se tale fornitura di servizi da parte del membro della rete comprometta la sua indipendenza.

Nell'eventualità in cui la sua indipendenza sia compromessa, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile applica le misure volte a mitigare i rischi causati da tale fornitura di servizi in un paese terzo. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile può continuare a effettuare la revisione legale dell'ente di interesse pubblico soltanto se è in grado di dimostrare, a norma dell'articolo 11, che tale fornitura di servizi non compromette il suo giudizio professionale e la relazione di revisione.

Il coinvolgimento nel processo decisionale dell'ente sottoposto a revisione e la fornitura *dei* servizi di cui al **paragrafo 3, lettera a), punti ii) e iii)** sono da ritenersi sempre come eventi che compromettono l'indipendenza.

La fornitura dei servizi di cui al paragrafo 3, lettera a), punti i) e da iv) a viii), è considerata tale da compromettere tale indipendenza.

Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile può rivolgersi all'autorità competente per ricevere un parere su tale questione.

Emendamento

4. Quando un membro della rete a cui appartiene il revisore legale o l'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico fornisce servizi diversi dalla revisione contabile a un'impresa costituita in un paese terzo e controllata dall'ente di interesse pubblico, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile in questione valuta se tale fornitura di servizi da parte del membro della rete comprometta la sua indipendenza.

Nell'eventualità in cui la sua indipendenza sia compromessa, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile applica le misure volte a mitigare i rischi causati da tale fornitura di servizi in un paese terzo. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile può continuare a effettuare la revisione legale dell'ente di interesse pubblico soltanto se è in grado di dimostrare, a norma dell'articolo 11, che tale fornitura di servizi non compromette il suo giudizio professionale e la relazione di revisione.

Il coinvolgimento nel processo decisionale dell'ente sottoposto a revisione e la fornitura **di** servizi **vietati** di cui al **paragrafo 3** sono da ritenersi sempre come eventi che compromettono l'indipendenza.

Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile può rivolgersi all'autorità competente per ricevere un parere su tale questione.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione

5. Nel caso in cui un'impresa di revisione contabile derivi oltre un terzo dei suoi ricavi di revisione annui da enti di interesse pubblico e appartenga a una rete i cui membri presentano ricavi di revisione annui combinati che superano 1 500 milioni EUR all'interno dell'Unione europea, la stessa impresa si conforma alle seguenti condizioni:

Emendamento

5. Nel caso in cui un'impresa di revisione contabile derivi oltre un terzo dei suoi ricavi di revisione annui da enti di interesse pubblico e appartenga a una rete i cui membri presentano ricavi di revisione annui combinati che superano 1 500 milioni EUR all'interno dell'Unione europea - **tenendo presente che i ricavi da audit affidati a più di un'impresa di revisione non vanno inclusi nel calcolo di tale soglia** - la stessa impresa si conforma alle seguenti condizioni:

Motivazione

La nozione di società esclusivamente dedita alla revisione contabile appare irrealistica. Per questo motivo - nonché per incentivare gli audit congiunti - si propone di lasciare libere le grandi società di revisione di stringere rapporti di partnership con altre società di audit qualora intendano espandersi ulteriormente. Le società di revisione minori avrebbero anche in tal modo l'opportunità di associarsi a grandi società per svolgere incarichi per conto di enti di grandi dimensioni. Così facendo si potrebbero avere sul mercato un certo numero di audit congiunti senza prevederne l'obbligatorietà.

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 68 ai fini di adattare l'elenco **dei** servizi finanziari **correlati alla revisione** di cui al paragrafo 2, nonché l'elenco dei servizi **diversi dalla revisione** di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Nell'esercizio di tale potere, la Commissione prende in esame gli sviluppi della revisione contabile e della professione di revisore dei conti.

Emendamento

6. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 68 ai fini di adattare l'elenco **di altri** servizi finanziari di cui al paragrafo 2, nonché l'elenco dei servizi **vietati** di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Nell'esercizio di tale potere, la Commissione prende in esame gli sviluppi della revisione contabile e della professione di revisore dei conti.

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 6

Testo della Commissione

– senza pregiudizio della direttiva 2005/60/CE, l'integrità dell'ente di interesse pubblico.

Emendamento

– senza pregiudizio della direttiva 2005/60/CE, l'integrità **dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di controllo** dell'ente di interesse pubblico.

Motivazione

Il testo modificato, che si rivolge ai soggetti preposti alla governance dell'ente auditato, riflette meglio le finalità da conseguire.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Laddove l'ente sottoposto a revisione sia esonerato dall'obbligo di avere un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, lo stesso ente decide quale organo espleta le funzioni assegnate al suddetto comitato ai sensi del presente paragrafo.

Emendamento

Laddove l'ente sottoposto a revisione sia esonerato dall'obbligo di avere un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, lo stesso ente decide quale organo espleta le funzioni assegnate al suddetto comitato ai sensi del presente paragrafo, **per evitare conflitti di interessi e garantire l'indipendenza e la deontologia professionale.**

Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1

Testo della Commissione

Nell'effettuare la revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile esercita per l'intera revisione lo scetticismo professionale, riconoscendo la possibilità che si verifichi un'inesattezza rilevante

Emendamento

Nell'effettuare la revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile esercita per l'intera revisione lo scetticismo professionale, riconoscendo la possibilità che si verifichi un'inesattezza rilevante

attribuibile a fatti o comportamenti che sottintendono irregolarità, compresi frodi o errori, nonostante l'onestà e l'integrità dimostrata in passato dalla direzione dell'ente sottoposto a revisione e dalle persone preposte al suo governo.

attribuibile a fatti o comportamenti che sottintendono irregolarità, compresi frodi o errori, nonostante l'onestà e l'integrità dimostrata in passato dalla direzione dell'ente sottoposto a revisione e dalle persone preposte al suo governo, **come prescritto dai principi internazionali di revisione di cui all'articolo 26 della direttiva 2006/43/CE.**

Motivazione

Esiste tutta una serie di standard internazionali di audit che danno ampie indicazioni sullo "scetticismo professionale".

Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

b) la corrispondenza scambiata con l'ente sottoposto a revisione in merito alla revisione legale dei conti;

Emendamento

b) la corrispondenza **importante** scambiata con l'ente sottoposto a revisione in merito alla revisione legale dei conti;

Motivazione

La corrispondenza afferente alla revisione legale è una categoria troppo ampia che genererebbe una quantità di dati tale da risultare di scarsa utilità e da accrescere inutilmente i costi e gli oneri amministrativi delle revisioni.

Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5 – lettera e

Testo della Commissione

e) le date di inizio e fine delle **fasi delle procedure di revisione definite nel piano di revisione;**

Emendamento

e) le date di inizio e **di** fine delle **revisioni legali;**

Motivazione

Le caratteristiche delle revisioni legali non permettono di indicare date certe per le varie fasi, trattandosi di un processo iterativo concepito per pervenire al giudizio finale.

Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5 – lettera h

Testo della Commissione

h) il giudizio del revisore legale o del responsabile della revisione espresso nelle **bozze delle** relazioni di cui agli articoli 22 e 23;

Emendamento

h) il giudizio del revisore legale o del responsabile della revisione espresso nelle relazioni di cui agli articoli 22 e 23;

Motivazione

Alla fine solo la relazione finale riflette il parere del "key audit partner", ragion per cui non giova a nulla far riferimento a bozze che possono contenere errori o essere incomplete.

Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

h) descrive la metodologia utilizzata, **in particolare quante voci dello stato patrimoniale sono state verificate direttamente e quante voci sono state basate su prove di sistema e di conformità;**

Emendamento

h) descrive la metodologia utilizzata;

Motivazione

Queste informazioni dettagliate non devono figurare in una relazione pubblica ma in una relazione per il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile/organo di controllo, contenuta nella relazione aggiuntiva.

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione

i) spiega eventuali variazioni intervenute nell'entità delle prove di validità e conformità effettuate rispetto all'anno precedente, anche se la revisione legale dei conti dell'anno precedente era stata condotta da altri revisori legali o imprese

Emendamento

soppressa

di revisione contabile;

Motivazione

Esistono già idonei standard internazionali; aggiungere complessità all'incarico potrebbe dar luogo a problemi pratici. Inoltre, non è detto che un soggetto terzo avente scarsa familiarità con gli aspetti tecnici possa comprendere le informazioni supplementari fornite. Il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile è di solito informato in merito agli aspetti principali dell'audit, ed è questo il motivo per cui questo elemento è stato aggiunto nell'additional report.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j) fornisce le informazioni sul livello di significatività applicato in fase di esecuzione della revisione legale dei conti;

soppressa

Motivazione

Questo tipo di informazione risulta in pratica di scarsa utilità per i "non addetti", specie se si considera che i livelli di significatività in una relazione possono variare. Menzionare i livelli di significatività non solo renderebbe la relazione più complessa, ma potrebbe anche portare a conclusioni implicite circa i valori soglia assoluti, senza che vengano prese in considerazione tutte le condizioni. Poiché l'informazione resta pertinente, viene inserita nella relazione aggiuntiva.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione

Emendamento

k) identifica le principali aree di rischio di inesattezze rilevanti nel bilancio annuale o consolidato, comprese stime contabili fondamentali o aree di incertezza di misurazione;

k) richiama l'attenzione, laddove opportuno, sulle questioni oggetto di informativa di bilancio che a giudizio del revisore sono di importanza fondamentale per la comprensione del bilancio da parte dell'utilizzatore;

Motivazione

Gli IFRS già prevedono che il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile

sia informato in merito ai punti menzionati nel presente paragrafo. È opportuna una formulazione più vicina agli ISA corrispondenti. Ulteriori informazioni potranno essere fornite nella relazione aggiuntiva.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera l

Testo della Commissione

l) fornisce una dichiarazione sulla situazione dell'ente sottoposto a revisione o, in caso di revisione legale del bilancio consolidato, dell'impresa madre e del gruppo, in particolare una valutazione della capacità dell'ente o dell'impresa madre e del gruppo di adempiere ai propri obblighi nel prossimo futuro e di preservare, pertanto, la continuità aziendale;

Emendamento

l) trae conclusioni sulla valutazione operata dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile in merito alla corretta applicazione da parte della direzione dell'ipotesi di continuità operativa nella stesura del bilancio e indica se in relazione a tale ipotesi siano state identificate incertezze significative;

Motivazione

Il revisore contabile si limita a verificare la corretta applicazione dell'ipotesi di continuità operativa (going concern) e delle eventuali incertezze al riguardo. L'ipotesi in quanto tale è comunque applicata dalla direzione dell'ente auditato. Non spetta all'auditor valutare il going concern in quanto tale.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera m

Testo della Commissione

m) valuta il sistema di controllo interno dell'ente o, nel caso di un bilancio consolidato, dell'impresa madre, comprese le lacune significative in termini di controllo interno individuate nel corso della revisione legale dei conti, nonché il sistema di contabilità e rendicontazione;

Emendamento

soppressa

Motivazione

Il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile deve essere informato in merito ad eventuali debolezze nei sistemi di controllo interno. Una valutazione completa di

tali carenze accrescerebbe notevolmente i costi e gli oneri legati all'audit. Inoltre, se tali debolezze non hanno dato luogo a un giudizio con rilievi, la loro comunicazione a terzi non appare opportuna.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera p

Testo della Commissione

Emendamento

p) conferma che il giudizio di revisione è in linea con la relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile di cui all'articolo 23;

soppressa

Motivazione

Tale conferma va limitata agli scambi fra il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile e l'auditor. Poiché il pubblico non ha accesso alla relazione aggiuntiva, ogni riferimento a quest'ultima appare superflua e potrebbe anche essere fuorviante, ad es. nel caso in cui vi siano effettivamente differenze fra le due relazioni.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera q

Testo della Commissione

Emendamento

q) dichiara che **non sono stati prestati servizi diversi dalla revisione contabile di cui all'articolo 10, paragrafo 3, e che** i revisori legali o le imprese di revisione contabile sono rimasti pienamente indipendenti nell'esecuzione della revisione. Se la revisione contabile è stata effettuata da un'impresa di revisione contabile, la relazione identifica ogni membro del gruppo che partecipa all'incarico di revisione e dichiara che tutti i membri sono rimasti pienamente indipendenti e non presentano interessi diretti o indiretti nell'ente sottoposto a revisione;

q) dichiara che i revisori legali o le imprese di revisione contabile sono rimasti pienamente indipendenti nell'esecuzione della revisione. Se la revisione contabile è stata effettuata da un'impresa di revisione contabile, la relazione identifica ogni membro del gruppo che partecipa all'incarico di revisione e dichiara che tutti i membri sono rimasti pienamente indipendenti e non presentano interessi diretti o indiretti nell'ente sottoposto a revisione;

Motivazione

Quello che è importante per il pubblico è che l'auditor abbia condotto la revisione in piena indipendenza, e questo spetta al giudizio del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile. Le norme di governo societario prevedono che il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile verifichi l'indipendenza dell'auditor. Si propone inoltre di vietare l'elenco ristretto dei servizi diversi dalla revisione.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera r

Testo della Commissione

r) indica i servizi ***diversi dalla*** revisione ***contabile*** di cui all'articolo 10, ***paragrafo 3, lettera b), punti i) e ii)***, che il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile ha consentito al revisore legale o all'impresa di revisione ***contabile*** di fornire all'ente sottoposto a revisione;

Emendamento

r) indica i servizi ***correlati alla*** revisione e ***gli altri servizi di assurance di*** cui all'articolo 10, che il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile ha consentito al revisore legale o all'impresa di revisione ***legale*** di fornire all'ente sottoposto a revisione;

Motivazione

Poiché tutti i servizi legati alla revisione e gli altri servizi di assurance vanno sottoposti all'approvazione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile e i servizi diversi dalla revisione sono vietati, è opportuno in questa sede menzionare solo i primi.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera s

Testo della Commissione

s) indica i servizi ***diversi dalla*** revisione ***contabile di cui all'articolo 10,*** ***paragrafo 3, lettera b), punti iii) e iv), che*** ***l'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1 ha consentito al revisore legale o all'impresa di revisione contabile di fornire all'ente sottoposto a revisione;***

Emendamento

soppressa

Motivazione

Superfluo, visto che devono essere menzionati tutti i servizi legati all'audit e gli altri servizi di

assurance, come previsto dal precedente paragrafo.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La relazione di revisione non supera le quattro pagine o i 10 000 caratteri (spazi esclusi). Essa non contiene riferimenti incrociati alla relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile di cui all'articolo 23.

soppresso

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I revisori legali o le imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico presentano una relazione aggiuntiva al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile dell'ente in questione.

1. I revisori legali o le imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico presentano una relazione aggiuntiva al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile **e all'organo amministrativo, di direzione e di controllo** dell'ente in questione.

Motivazione

Nei sistemi a due livelli (two-tier) con un organo di controllo, la norma originaria potrebbe determinare la riduzione delle informazioni fornite a tale organo rispetto alla prassi attuale.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile o all'organo che espleta funzioni equivalenti è consentito

soppresso

trasmettere la relazione aggiuntiva all'organo di direzione, amministrazione o controllo dell'ente sottoposto a revisione.

Motivazione

Comma superfluo se la relazione aggiuntiva è trasmessa d'ufficio all'organo di direzione, amministrazione o controllo.

Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione

La relazione aggiuntiva viene comunicata all'assemblea generale degli azionisti dell'ente sottoposto a revisione se l'organo di **direzione** o di amministrazione dell'ente stesso decide in tal senso.

Emendamento

La relazione aggiuntiva viene comunicata all'assemblea generale degli azionisti dell'ente sottoposto a revisione se l'organo di **controllo** o di amministrazione dell'ente stesso decide in tal senso.

Motivazione

Visto che la relazione aggiuntiva è destinata in primis all'organo amministrativo o di controllo, la decisione se pubblicarla o meno non deve spettare alla direzione.

Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) descrive la distribuzione dei compiti tra i revisori legali e/o le imprese di revisione contabile;

Emendamento

e) descrive la distribuzione dei compiti tra i revisori legali e/o le imprese di revisione **legale includendo una descrizione dell'ambito e del calendario della revisione contabile ed eventuali risultati significativi della revisione condotta, comprese eventuali carenze significative nel sistema di controllo interno dell'ente sottoposto a revisione; espone eventuali rilevanti difficoltà incontrate nel corso della revisione legale e altre questioni emerse dalla stessa che, secondo il giudizio professionale del revisore/impresa di revisione, appaiono**

rilevanti ai fini del controllo del processo di informativa finanziaria;

Motivazione

La mera distribuzione di compiti fra gli auditor non basta; il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile deve ricevere ulteriori informazioni in merito agli elementi aggiunti.

Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) indica e spiega *i giudizi su sostanziali incertezze che potrebbero* sollevare dubbi sulla capacità dell'ente di continuare a operare come un'entità aziendale;

Emendamento

f) indica e spiega *come eventi o condizioni individuati nel corso della revisione legale dei conti possano* sollevare *seri* dubbi sulla capacità dell'ente *sottoposto a revisione* di continuare a operare come un'entità aziendale *e se tali condizioni o eventi generino incertezze di una certa rilevanza;*

Motivazione

E' importante che il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile sappia che determinati eventi e circostanze possano sollevare dubbi e come l'auditor sia pervenuto a tali conclusioni.

Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) spiega eventuali variazioni intervenute nell'entità delle prove di validità e conformità effettuate rispetto all'anno precedente, anche se la revisione legale dei conti dell'anno precedente era stata condotta da altri revisori/ imprese di revisione legale;

Motivazione

Questo testo è stato tolto dalla relazione di revisione trattandosi di informazioni tecniche da

trasmettere al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f ter) fornisce i particolari relativi al livello di significatività applicato per condurre la revisione legale dei conti;

Motivazione

Questo testo è stato tolto dalla relazione di revisione trattandosi di informazioni da trasmettere piuttosto al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f quater) identifica le principali aree di rischio di inesattezze rilevanti nel bilancio annuale o consolidato, comprese stime contabili fondamentali o aree di incertezza di misurazione;

Motivazione

Testo tolto dalla relazione di revisione.

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) giustifica in dettaglio se la tenuta dei conti, la contabilità, tutti i documenti sottoposti a revisione, il bilancio annuale o consolidato e eventuali relazioni aggiuntive siano appropriati;

g) fornisce informazioni dettagliate su errori e omissioni significative nella contabilità, nel bilancio annuale o consolidato e nelle altre relazioni, individuati nel corso della revisione legale dei conti;

Motivazione

La quantità di informazioni da trasmettere al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile deve essere gestibile e concentrarsi pertanto su aspetti rilevanti, senza indulgere in dettagli che rischierebbero di distogliere l'attenzione dagli aspetti principali.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) descrive la metodologia utilizzata, in particolare quante voci dello stato patrimoniale sono state verificate direttamente e quante sono state basate su prove di sistema e di conformità;

Motivazione

Tali informazioni vanno trasmesse al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile e sono pertanto state eliminate dalla relazione di revisione.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g ter) valuta il sistema di controllo interno dell'ente o, nel caso di un bilancio consolidato, dell'impresa madre, comprese le lacune significative in termini di controllo interno individuate nel corso della revisione legale dei conti, nonché il sistema di contabilità e rendicontazione;

Motivazione

Informazioni da trasmettere al comitato per il controllo interno ed eliminate dalla relazione di revisione.

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

h) indica e spiega **in dettaglio tutti** i casi di non conformità, compresi quelli non rilevanti, qualora siano considerati importanti per consentire al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile di espletare le proprie funzioni;

Emendamento

h) indica e spiega i casi di non conformità, compresi quelli non rilevanti, **identificati nel corso della revisione legale**, qualora siano considerati importanti per consentire al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile di espletare le proprie funzioni;

Motivazione

Il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile deve evitare di occuparsi dei particolari relativi a casi di non compliance di scarsa rilevanza, in modo da potersi concentrare sugli aspetti maggiormente degni di nota.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione

i) valuta **i metodi di valutazione applicati alle diverse voci del bilancio annuale o consolidato, compreso l'impatto** di eventuali modifiche;

Emendamento

i) valuta **gli aspetti qualitativi significativi delle pratiche contabili dell'ente sottoposto a revisione, comprese le politiche contabili, le stime contabili, le valutazioni e le informazioni contenute in bilancio e ogni** impatto **rilevante** di eventuali modifiche;

Motivazione

Invece di un mero giudizio sui metodi di valutazione, occorre fornire maggiori particolari sugli aspetti qualitativi. Ancora una volta, l'auditor deve aiutare a gestire le informazioni destinate al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile mettendo in evidenza gli aspetti più rilevanti.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera l

Testo della Commissione

l) indica e spiega i principi di consolidamento in caso di revisione legale

Emendamento

soppressa

di un bilancio consolidato;

Motivazione

Tali informazioni figurano già nel bilancio aziendale.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

*Senza pregiudizio dell'articolo 55 della direttiva 2004/39/CE, dell'articolo 53 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2007/64/CE, dell'articolo 106 della direttiva 2009/65/CE, dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE e dell'articolo 72 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico ha l'obbligo di segnalare tempestivamente **alle autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti di interesse pubblico** fatti o decisioni riguardanti **detto** ente di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione della revisione legale dei conti e tali da:*

Emendamento

Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico ha l'obbligo di segnalare tempestivamente **al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, all'organo amministrativo e all'organo di controllo** fatti o decisioni riguardanti l'ente di **interesse pubblico, di** cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione della revisione legale dei conti. **Decisioni e fatti segnalati devono essere** tali da:

Motivazione

In generale è più opportuno servirsi del canale dei responsabili gestionali dell'ente auditato. Una comunicazione diretta e non coordinata fra il revisore/società di revisione e l'organo di controllo può sfociare in duplicazioni e in comunicazioni confuse in caso di incidenti.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) comportare il rifiuto **della certificazione**

Emendamento

c) comportare il rifiuto **di rilasciare una**

dei bilanci o l'emissione di *riserve*.

relazione di revisione o l'emissione di *un giudizio negativo o con rilievi*.

Motivazione

Opportunità di chiarire gli obblighi.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile ha altresì l'obbligo di segnalare fatti o decisioni di cui sia venuto/a a conoscenza nell'esecuzione della revisione legale dei conti di un'impresa ***che ha stretti legami con l'ente*** di interesse pubblico per il quale effettua la revisione legale dei conti.

Emendamento

Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile ha altresì l'obbligo di segnalare fatti o decisioni ***rispondenti ai criteri di cui alle lettere a), b) o c) del primo comma, di cui*** sia venuto/a a conoscenza nell'esecuzione della revisione legale dei conti di un'impresa ***controllata dall'ente*** di interesse pubblico per il quale effettua la revisione legale dei conti.

Il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, l'organo amministrativo e l'organo di controllo si attiveranno opportunamente per informare subito di tali fatti e decisioni le autorità competenti per la vigilanza degli enti di interesse pubblico.

Motivazione

Il testo aggiunto stabilisce l'obbligo per i responsabili della governance dell'ente auditato di provvedere a comunicare immediatamente le decisioni e i fatti alla competente autorità di vigilanza.

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La comunicazione in buona fede alle autorità competenti, da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, di qualunque fatto ***o decisione di cui al***

Emendamento

3. La comunicazione in buona fede alle autorità competenti, da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, di qualunque fatto durante il dialogo di cui

paragrafo 1 o di qualunque fatto durante il dialogo di cui al **paragrafo 2** non costituisce una violazione di eventuali restrizioni contrattuali o giuridiche in materia di comunicazione delle informazioni e non implica responsabilità di qualsivoglia natura per le persone che effettuano la segnalazione.

al **paragrafo 2** non costituisce una violazione di eventuali restrizioni contrattuali o giuridiche in materia di comunicazione delle informazioni e non implica responsabilità di qualsivoglia natura per le persone che effettuano la segnalazione.

Motivazione

Per riflettere il mutato approccio riguardante il reporting alle autorità di vigilanza per tutti gli enti di interesse pubblico. Resta valido l'approccio specifico per i revisori/società di revisione legali degli enti creditizi e delle imprese di assicurazione.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. La relazione finanziaria annuale e il rendiconto economico annuale presentano il fatturato totale ripartito in corrispettivi per la revisione legale di bilanci annuali e consolidati di enti di interesse pubblico ed enti che appartengono a un gruppo di imprese la cui impresa madre è un ente di interesse pubblico, corrispettivi per la revisione legale di bilanci annuali e consolidati di altri enti e corrispettivi derivati da servizi finanziari correlati alla revisione ai sensi dell'articolo 10, **paragrafo 2**.

Emendamento

2. La relazione finanziaria annuale e il rendiconto economico annuale presentano il fatturato totale ripartito in corrispettivi per la revisione legale di bilanci annuali e consolidati di enti di interesse pubblico ed enti che appartengono a un gruppo di imprese la cui impresa madre è un ente di interesse pubblico, corrispettivi per la revisione legale di bilanci annuali e consolidati di altri enti e corrispettivi derivati da servizi finanziari correlati alla revisione **e da altri servizi di assurance** ai sensi dell'articolo 10.

Motivazione

Modifiche dettate dalla nuova formulazione dell'articolo 10.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I membri del comitato per il controllo

interno e per la revisione contabile partecipano a programmi che permettano loro di acquisire un livello di conoscenze tecnologiche adeguato ai compiti da assolvere.

Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Qualora tale raccomandazione riguardi il rinnovo di un incarico di revisione ai sensi dell'**articolo 33, paragrafo 1**, secondo comma, il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile **prende in esame, ai fini della preparazione della stessa, eventuali risultati e conclusioni sul** revisore legale o impresa di revisione contabile **raccomandato di cui all'articolo 40, paragrafo 6, pubblicati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 44, lettera d).**

Emendamento

Qualora tale raccomandazione riguardi il rinnovo di un incarico di revisione ai sensi dell'**articolo 33, paragrafo 1**, secondo comma, il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile **basa la raccomandazione su una valutazione complessiva della qualità dell'audit del** revisore legale o impresa di revisione contabile, **condotta dopo un periodo di tre anni consecutivi**. L'autorità competente **ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, può adattare i tempi in funzione del periodo nazionale di nomina.**

Motivazione

Dopo un periodo di tre anni il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile deve valutare la qualità dell'audit. I tempi possono essere adattati dal momento che il periodo di nomina varia da uno Stato all'altro. L'obbligo di nuova valutazione della qualità del revisore/società di revisione accrescerà la trasparenza in merito al processo decisionale (nel quadro del reporting all'assemblea degli azionisti, all'autorità competente e al diritto di veto di quest'ultima).

Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La valutazione complessiva seguirà un approccio trasparente e sistematico e prenderà in considerazione le competenze professionali del revisore/impresa di revisione, necessarie per assolvere

L'incarico di revisione legale in conformità con le pertinenti regole deontologiche e gli standard internazionali di audit di cui all'articolo 20. Essa prenderà in considerazione le conclusioni e i risultati relativi al revisore legale o impresa di revisione legale raccomandata, menzionati all'articolo 40, paragrafo 6, e pubblicati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 44, lettera d).

Motivazione

Si definisce il contenuto dell'analisi di qualità dell'audit.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Salvo quando riguarda il rinnovo di un incarico di revisione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, la raccomandazione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile di cui al paragrafo 2 del presente articolo viene preparata sulla base della procedura di **selezione** disposta dall'ente sottoposto a revisione conformemente ai criteri seguenti:

Emendamento

1. Salvo quando riguarda il rinnovo di un incarico di revisione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, la raccomandazione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile di cui al paragrafo 2 del presente articolo viene preparata sulla base della procedura di **appalto** disposta dall'ente sottoposto a revisione conformemente ai criteri seguenti:

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) ***l'ente sottoposto a revisione è libero di invitare qualsiasi*** revisore legale o impresa di revisione contabile ***a*** presentare proposte per la prestazione di servizi di revisione legale dei conti a condizione che vengano osservate le disposizioni di cui all'**articolo 33, paragrafo 2, e che almeno**

Emendamento

a) ***il*** revisore legale o l'impresa di revisione contabile ***sono liberi di*** presentare proposte per la prestazione di servizi di revisione legale dei conti a condizione che vengano osservate le disposizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2;

uno dei revisori o imprese di revisione contabile invitati non abbia ricevuto, nell'anno civile precedente, oltre il 15% del totale dei propri corrispettivi per la revisione da grandi enti di interesse pubblico nello Stato membro di riferimento;

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'ente sottoposto a revisione *è libero di scegliere il metodo per contattare i revisori legali o le imprese di revisione contabile invitati e non è tenuto a pubblicare* una gara di appalto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e/o nei bollettini o giornali nazionali;

Emendamento

b) l'ente sottoposto a revisione **pubblica** una gara di appalto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e/o nei bollettini o giornali nazionali

Motivazione

L'ente auditato è libero di rinnovare la nomina dell'auditor (una sola volta), ma è tenuto a organizzare una gara di appalto allo scadere del periodo massimo previsto (due nomine consecutive). Così facendo si garantisce una maggiore concorrenza e un processo di selezione più trasparente.

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) *l'ente sottoposto a* revisione prepara i documenti di gara destinati ai revisori legali o alle imprese di revisione contabile invitati. I suddetti documenti di gara consentono loro di comprendere l'attività dell'ente sottoposto a revisione e il tipo di revisione legale dei conti da effettuare. I documenti di gara contengono criteri di selezione trasparenti e non discriminatori che l'ente sottoposto a revisione impiega per valutare le proposte avanzate dai

Emendamento

c) **il comitato per il controllo interno e per la** revisione **contabile** prepara i documenti di gara destinati ai revisori legali o alle imprese di revisione contabile invitati. I suddetti documenti di gara consentono loro di comprendere l'attività dell'ente sottoposto a revisione e il tipo di revisione legale dei conti da effettuare. I documenti di gara contengono criteri di selezione trasparenti e non discriminatori che l'ente sottoposto a revisione impiega per valutare

revisori legali o dalle imprese di revisione contabile;

le proposte avanzate dai revisori legali o dalle imprese di revisione contabile;

Motivazione

È il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile a dover essere responsabile per la procedura di selezione dell'auditor.

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) *l'ente sottoposto a* revisione è libero di definire la procedura di selezione e può trattare direttamente con gli offerenti interessati nel corso della stessa procedura;

d) ***il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile*** è libero di definire la procedura di selezione e può trattare direttamente con gli offerenti interessati nel corso della stessa procedura;

Motivazione

È il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile a dover essere responsabile per la procedura di selezione dell'auditor.

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) *l'ente sottoposto a revisione valuta le* proposte avanzate dai revisori legali e dalle imprese di revisione ***contabile basandosi sui criteri di selezione definiti nei documenti di gara. L'ente sottoposto a revisione prepara una relazione sulle conclusioni della procedura di selezione; tale relazione viene convalidata dal comitato per il controllo interno e per la revisione contabile.*** L'ente sottoposto a revisione e il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile prendono in considerazione qualsiasi relazione di ispezione relativa al revisore legale o impresa di revisione contabile

f) ***il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile procede a una valutazione complessiva delle*** proposte avanzate dai revisori legali e dalle imprese di revisione ***legale secondo un approccio trasparente e sistematico che consideri le competenze professionali del revisore/impresa di revisione, necessarie per assolvere l'incarico di revisione legale in conformità con le pertinenti regole deontologiche e gli standard internazionali di audit di cui all'articolo 20.*** L'ente sottoposto a revisione e il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile prendono in

candidato di cui all'articolo 40, paragrafo 6, pubblicata dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 44, lettera d);

considerazione qualsiasi relazione di ispezione relativa al revisore legale o impresa di revisione contabile candidato di cui all'articolo 40, paragrafo 6, pubblicata dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 44, lettera d);

Motivazione

Le competenze professionali del revisore o società di revisione necessarie per assolvere l'incarico di revisione legale in conformità con le pertinenti regole deontologiche e gli standard internazionali di audit di cui all'articolo 20, devono essere prese in considerazione già durante il processo di appalto. Occorre poi chiarire che è il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile a doversi assumere l'intera responsabilità in tutte le fasi della procedura di selezione.

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) *l'ente sottoposto a* revisione è in grado di dimostrare all'autorità competente di cui all'articolo 35 che la procedura di selezione è stata condotta in modo corretto.

Emendamento

g) *il comitato per il controllo interno e per la* revisione **contabile** è in grado di dimostrare all'autorità competente di cui all'articolo 35 che la procedura di selezione è stata condotta in modo corretto.

Motivazione

È il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile a dover essere responsabile per la procedura di selezione dell'auditor.

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile è responsabile della procedura di selezione di cui al primo comma.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile è ora esplicitamente menzionato in relazione a tutte le fasi della procedura di selezione.

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

5. La proposta dell'organo di amministrazione o di controllo all'assemblea generale degli azionisti o dei membri dell'ente sottoposto a revisione volta alla designazione dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile contiene la raccomandazione fatta dal comitato per il controllo interno e per la revisione contabile.

Emendamento

5. La proposta dell'organo di amministrazione o di controllo all'assemblea generale degli azionisti o dei membri dell'ente sottoposto a revisione volta alla designazione dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile contiene la raccomandazione fatta dal comitato per il controllo interno e per la revisione contabile. ***La proposta all'assemblea generale è accompagnata dai risultati della valutazione complessiva di cui ai paragrafi 2 e 3.***

Motivazione

Per accrescere la trasparenza nel processo di selezione.

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Se la proposta dell'organo di amministrazione o di controllo si discosta dalla raccomandazione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, la proposta contiene i motivi per i quali si è deciso di non seguire la raccomandazione fornita dal comitato per il controllo interno e per la revisione contabile.

Emendamento

Se la proposta dell'organo di amministrazione o di controllo si discosta dalla raccomandazione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, la proposta contiene i motivi per i quali si è deciso di non seguire la raccomandazione fornita dal comitato per il controllo interno e per la revisione contabile. ***Essa contiene altresì tali motivi se, in seguito ad una procedura di selezione di cui al paragrafo 3, si propone il rinnovo di un incarico di revisione.***

Motivazione

Sulla base del principio "conformarsi o giustificarsi", si dovrebbero giustificare i motivi nel caso in cui, nonostante una gara, si proponga il rinnovo del revisore attuale. Ciò sottolinea nuovamente che le alternative disponibili andrebbero valutate in modo approfondito.

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

6. In caso di un ente creditizio o impresa di assicurazione, l'organo di amministrazione o di controllo presenta la bozza della sua proposta all'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 2. L'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 2, ha facoltà di opporsi alla scelta proposta nella raccomandazione. Qualsiasi opposizione è adeguatamente giustificata.

Emendamento

6. L'organo di amministrazione o di controllo presenta la bozza della sua proposta all'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 2. **La bozza di proposta è accompagnata dai risultati della valutazione complessiva di cui ai paragrafi 2 e 3.** L'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 2, ha facoltà di opporsi alla scelta proposta nella raccomandazione. Qualsiasi opposizione è adeguatamente giustificata.

Motivazione

La valutazione deve essere messa a disposizione dell'autorità competente. Tale informazione – con i diritti di veto ad essa afferenti – deve essere messa a disposizione di tutte le autorità competenti e non soltanto di quelle competenti per l'industria finanziaria, onde rimediare ad eventuali debolezze nel processo di nomina degli auditor responsabili delle revisioni legali di tutti gli enti di pubblico interesse.

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'ente di interesse pubblico designa un revisore legale o un'impresa di revisione contabile per un incarico iniziale la cui durata non è inferiore ai **due** anni.

L'ente di interesse pubblico può rinnovare tale incarico una sola volta.

La durata massima dei due incarichi

Emendamento

1. L'ente di interesse pubblico designa un revisore legale o un'impresa di revisione contabile per un incarico iniziale la cui durata non è inferiore ai **tre** anni.

L'ente di interesse pubblico può rinnovare tale incarico una sola volta.

La durata massima dei due incarichi combinati non supera i **dodici anni. Una**

combinati non supera i sei anni.

Qualora siano stati designati due revisori legali o imprese di revisione contabile **per un incarico continuativo di sei anni**, la durata massima **dell'incarico di ciascun revisore contabile o impresa di revisione** non supera i **nove** anni.

gara di appalto pubblica deve essere indetta al termine di un periodo complessivo di sei anni di incarico.

Qualora siano stati designati **almeno** due revisori legali o imprese di revisione contabile, la durata massima **degli incarichi combinati** non supera i **quindici** anni.

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, in via eccezionale l'ente di interesse pubblico può chiedere all'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1, di concedere una proroga per ridesignare il revisore legale o l'impresa di revisione contabile per un incarico aggiuntivo. In caso di designazione di due revisori legali o imprese di revisione contabile, il terzo incarico non supera i tre anni. In caso di designazione di un revisore legale o di un'impresa di revisione contabile, il terzo incarico non supera i due anni.

Emendamento

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, in via eccezionale l'ente di interesse pubblico può chiedere all'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1, di concedere una proroga per ridesignare il revisore legale o l'impresa di revisione contabile per un incarico aggiuntivo. In caso di designazione di **almeno** due revisori legali o imprese di revisione contabile, il terzo incarico non supera i tre anni. In caso di designazione di un revisore legale o di un'impresa di revisione contabile, il terzo incarico non supera i due anni.

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile definisce un adeguato meccanismo di rotazione graduale relativamente al personale di grado più alto partecipante alla revisione legale dei conti, comprese quanto meno le persone iscritte all'albo dei revisori legali. Il suddetto meccanismo è applicato a turno nei

Emendamento

Il revisore legale, o l'impresa di revisione contabile definisce un adeguato meccanismo di rotazione graduale relativamente al personale di grado più alto partecipante alla revisione legale dei conti, comprese quanto meno le persone iscritte all'albo dei revisori legali. Il suddetto meccanismo è applicato a turno nei

confronti dei singoli piuttosto che **di un intero gruppo**. Esso è proporzionato alla portata e alle dimensioni dell'attività svolta dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile.

confronti dei singoli piuttosto che **dell'intera equipe incaricata dell'audit**. Esso è proporzionato alla portata e alle dimensioni dell'attività svolta dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile.

Motivazione

Formulazione più chiara, conformemente ai vigenti standard internazionali.

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

5. Se un revisore legale o un'impresa di revisione contabile vengono sostituiti da un altro revisore legale o impresa di revisione contabile, il revisore o impresa uscente fornisce **un fascicolo di passaggio** al revisore o impresa entrante. **Tale fascicolo contiene le informazioni pertinenti sull'ente sottoposto a revisione ragionevolmente necessarie per comprendere la natura dell'attività e l'organizzazione interna del medesimo ente, nonché per garantire la continuità della revisione legale dei conti e la compatibilità con le revisioni effettuate negli anni passati.**

Emendamento

5. Se un revisore legale o un'impresa di revisione contabile vengono sostituiti da un altro revisore legale o impresa di revisione contabile, il revisore o impresa uscente fornisce **informazioni** al revisore o impresa entrante **come previsto dalla legge e dall'articolo 23, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE.**

Emendamento 81 Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile uscente consente altresì **al revisore legale o all'impresa** di revisione **contabile entrante** di accedere alle relazioni aggiuntive degli anni **passati** destinate al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile di cui

Emendamento

Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile uscente consente altresì **ai revisori legali/impres**e di revisione **contabili subentranti** di accedere alle relazioni aggiuntive degli **ultimi tre** anni destinate al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile di cui

all'articolo 23 e a qualsiasi informazione trasmessa alle autorità competenti a norma degli articoli 25 e 27.

all'articolo 23 e a qualsiasi informazione trasmessa alle autorità competenti a norma degli articoli 25 e 27.

Motivazione

Si tratta di prevedere un periodo di tempo ragionevole per la trasmissione di tali informazioni e di tener conto del fatto che il revisore uscente può non aver assolto tale incarico per i tre anni precedenti.

Emendamento 82

**Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 6**

Testo della Commissione

6. L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti tecnici relativi al contenuto del fascicolo di passaggio di cui al paragrafo 5.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 6 conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Il testo dell'articolo 23, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE sulle revisioni legali è più completo ed ha dimostrato di funzionare nella pratica. Inoltre, le responsabilità dei revisori entranti in relazione al lavoro dei revisori uscenti sono già disciplinate dagli standard internazionali.

Emendamento 83

**Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 – comma 1**

Testo della Commissione

2. Il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, uno o più azionisti e le autorità competenti di cui all'articolo 35, paragrafo 1 o 2, hanno facoltà di adire un giudice nazionale per la revoca dei revisori

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

legali o delle imprese di revisione contabile se motivata da valide ragioni.

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Le autorità competenti di cui all'articolo 35, paragrafo 1, monitorano costantemente gli sviluppi nel mercato dei servizi di revisione legale dei conti destinati agli enti di interesse pubblico.

Emendamento

Gli Stati membri monitorano costantemente gli sviluppi nel mercato dei servizi di revisione legale dei conti destinati agli enti di interesse pubblico.

Motivazione

È opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di decidere quale organismo nazionale sia nella migliore posizione per monitorare gli sviluppi del mercato. Tale compito non va necessariamente affidato alle autorità competenti, visto che, ad esempio, le autorità garanti della concorrenza hanno le competenze e conoscenze necessarie a svolgerlo.

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione

Le autorità competenti valutano in particolare i seguenti aspetti:

Emendamento

Gli Stati membri valutano in particolare i seguenti aspetti:

Motivazione

Gli Stati membri devono essere liberi di decidere come assolvere il compito di monitoraggio dei mercati.

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Entro il X X 20XX [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], e in seguito almeno ogni

Emendamento

soppresso

due anni, ogni autorità competente prepara una relazione su tale problematica e la presenta all'AESFEM, all'ABE e all'AEAP.

L'AESFEM, l'ABE e l'AEAP utilizzano le suddette relazioni per preparare una relazione congiunta sulla situazione a livello dell'Unione. La relazione è presentata alla Commissione, alla Banca centrale europea e al Comitato europeo per il rischio sistemico.

Motivazione

Le società di revisione non hanno rilevanza sistemica come gli istituti finanziari, per cui l'accento va messo piuttosto sui piani di emergenza. Inoltre la situazione di mercato differisce da uno Stato membro all'altro a tal punto che una relazione a livello dell'Unione avrebbe scarsa utilità

Emendamento 87

Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

*A tale scopo, l'AESFEM istituisce un comitato interno permanente **ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1095/2010**. Tale comitato interno si compone quanto meno delle autorità competenti di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del presente regolamento. Le autorità competenti di cui all'articolo 32 della direttiva 2006/43/CE sono invitate a partecipare alle riunioni del suddetto comitato interno nelle quali sono discusse le questioni legate all'abilitazione e all'iscrizione all'albo dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile, nonché le relazioni con i paesi terzi nella misura in cui le stesse siano pertinenti ai fini della revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico.*

Emendamento

Ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'AESFEM istituisce un comitato interno permanente **a cui delega i compiti e le decisioni necessari per l'attuazione delle competenze di cui al primo comma del presente paragrafo*. Tale comitato interno si compone quanto meno delle autorità competenti di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del presente regolamento. Le autorità competenti di cui all'articolo 32 della direttiva 2006/43/CE sono invitate a partecipare alle riunioni del suddetto comitato interno nelle quali sono discusse le questioni legate all'abilitazione e all'iscrizione all'albo dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile, nonché le relazioni con i paesi terzi nella misura in cui le stesse siano pertinenti ai fini della revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico.*

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Entro il X X 20XX [sei anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta, sulla base delle relazioni dell'AESFEM e di altri elementi pertinenti, una relazione di valutazione dell'insieme delle missioni affidate all'AESFEM ai sensi del presente articolo.

PROCEDURA

Titolo	Requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico
Riferimenti	COM(2011)0779 – C7-0470/2011 – 2011/0359(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	JURI 15.12.2011
Parere espresso da Annuncio in Aula	ITRE 15.12.2011
Relatore per parere Nomina	Jürgen Creutzmann 14.2.2012
Esame in commissione	8.10.2012
Approvazione	29.11.2012
Esito della votazione finale	+: 37 -: 8 0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Dimitrios Droutsas, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Ioan Enciu, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Țicău, Henri Weber